Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 giugno 1951** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ricompense al valor militare Pag. 1986

LEGGI E DECRETI

1951

LEGGE 29 maggio 1951, n. 433.
Modificazioni dell'art. 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato col regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016. Pag. 1987

LEGGE 7 giugno 1951, n. 434.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, concernente revisione del ruolo organico dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio Pag. 1987

LEGGE 16 giugno 1951, n. 435.
Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari Pag. 1988

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1951, n. 436.
Autorizzazione all'Accademia di agricoltura di Torino ad acquistare un immobile Pag. 1989

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1951, n. 437.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico nautico di Trapani Pag. 1989

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1951, n. 438.
Rettifica della premessa del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, n. 1811, riguardante il premio di studio cav. del Lav. Alberto Garbaccio, istituito presso la Scuola tecnica commerciale « P. Sella » di Mosso Santa Maria . . . . Pag. 1989

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1951, n. 439.
Autorizzazione alla Scuola tecnica commerciale « Pietro Sella » di Mosso Santa Maria ad accettare una donazione. Pag. 1989

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1951, n. 440.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B.M.V. Immacolata di Lourdes, in Conegliano (Treviso) . . . . Pag. 1989

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1951, n. 441.
Istituzione di un vice consolato di 1ª categoria in Brisbane e di un vice consolato di 1ª categoria in Perth Pag. 1989

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1951.
Annullamento della iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato delle unità MTB. 1401 - 1402 e MTG. 1501 - 1502 . . . . Pag. 1989

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1951.
Accettazione delle dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la Borsa valori di Milano Pag. 1990

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1951.
Rimozione dalla carica del sindaco di Zocca (Modena). Pag. 1990

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1951.
Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Mantova. Pag. 1990

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1951.
Incarico alla Banca nazionale del lavoro di provvedere alla riscossione dell'imposta di soggiorno nei vari Comuni della Repubblica, per il triennio 1951-1953 . . Pag. 1991

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:
Caratteristiche della nuova etichetta da apporsi sulle bottiglie dell'acqua oligo-minerale « Orticaia » Pag. 1991
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di una area di terreno dall'Amministrazione provinciale di Viterbo. Pag. 1991

Ministero dei lavori pubblici:
Proroga del termine di esecuzione del piano di ricostruzione di Terranuova Bracciolini (Arezzo) . . . Pag. 1991
Proroga del termine per l'attuazione del piano di ricostruzione di Motta di Livenza (Treviso) . . Pag. 1991

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bitritto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950. Pag. 1992
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sagrado e frazione Savogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950 Pag. 1992

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1992

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo del popolo, con sede in Pienza, e nomina del commissario . . Pag. 1992
Scioglimento della Società cooperativa bracciantato agricolo e industriale fra i braccianti di Villa Gavasseto e Sabbione di Reggio Emilia, con sede in Gavasseto di Reggio Emilia, e nomina del liquidatore . Pag. 1992

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno sito in comune di Cancello Arnone (Caserta) . . . . Pag. 1992
Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario del torrente Ceggio, con sede in Borgo Valsugana (Trento) e nomina della Deputazione provvisoria dell'ente. Pag. 1992

Ministero dell'Africa italiana: Avviso di rettifica. Pag. 1992

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:
Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari . . . . . Pag. 1993
Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino . . . . Pag. 1993
Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1948 . . Pag. 1993
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1949 . . . Pag. 1993
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine . . . . Pag. 1994
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Terni al 30 novembre 1949 . . . . Pag. 1994
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1949 . . . . Pag. 1994
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona al 30 novembre 1950 . . Pag. 1994
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1947 . Pag. 1995

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Concorso per esami a quattro posti di ispettore aggiunto di 4ª classe (grado 11°, gruppo B) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, di cui due conferibili a periti tecnici industriali e due a ragionieri, che abbiano piena conoscenza della lingua tedesca . . Pag. 1995

Ministero dell'interno: Concorso per titoli ai posti di segretario capo di 1ª classe (grado III) dei comuni di Pordenone (Udine) e di Barletta (Bari); di segretario capo di 2ª classe (grado IV), dei comuni di Arzignano (Vicenza), Codroipo (Udine), Ginosa (Taranto), Massafra (Taranto), Mesola (Ferrara), Codigoro (Ferrara), Comiso (Ragusa) e Agira (Enna) Pag. 1998

Ministero dei lavori pubblici:
Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso a sessantuno posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo A, grado 11°) riservato al personale non di ruolo in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici . . . Pag. 1999
Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a centoventisette posti di ingegnere in prova (gruppo A, grado 10°) nel Corpo del genio civile, indetto con decreto Ministeriale 11 maggio 1950 Pag. 1999

Prefettura di Sassari: Graduatoria generale del concorso posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari. Pag. 2000

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 143 DEL 26 GIUGNO 1951:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 26: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 53ª estrazione di obbligazioni 5 % create per i lavori di risanamento della città di Napoli effettuata dal 19 al 30 maggio 1951.

(2466)

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 19 maggio 1950
registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1950
registro Presidenza n. 43, foglio n. 131

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

GIORGI Loris di Gino, da Carrara, classe 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Figlio di una famiglia di valorosi, duramente provata nella lotta partigiana, forniva, come combattente della libertà, ripetute e numerose prove di fede e di ardire. Nel corso di un cruento combattimento si slanciava animosamente per aprire ai suoi un varco attraverso il cerchio dei nemici. Seriamente ferito continuava a combattere strenuamente a distanza ravvicinata. Nuovamente ferito al capo si rialzava ancora lanciando le sue ultime bombe a mano ed animando con il suo valore la resistenza dei compagni. La chiusura vittoriosa della giornata coronava l'olocausto della giovane e nobile vita. — Codena (Carrara), 30 novembre 1944.

MEDAGLIA D'ARGENTO

CAREIRA Romolo Mario di Mario e di fu Gaido Delfina, da Torino, classe 1921, allievo ufficiale AA., partigiano combattente (*alla memoria*). — Allievo ufficiale animato da alto senso del dovere e dell'onor militare, dopo l'armistizio si dedicava con entusiasmo ed abnegazione alla lotta di liberazione sempre distinguendosi per slancio e per coraggio. In un combattimento ingaggiato contro preponderanti forze nemiche si immolava coscientemente in un disperato contrattacco per lasciare aperta la via di ritirata ai propri dipendenti. — Cantalupa (Torino), 4 novembre 1944.

GAVOTTI Pompeo di Ettore e di Rabloni Caterina, da Scandiano (Reggio Emilia), classe 1926, partigiano combattente. — Nella lotta partigiana forniva ripetute e belle prove di coraggio e di entusiastica dedizione portando a compimento numerose e difficili missioni di guerra. Capo arma di fucile mitragliatore, nel corso di un duro combattimento contro una colonna motorizzata, impegnava da vicino il nemico sostenendo, impavido, violenta reazione di fuoco e validamente concorrendo al fortunato esito del combattimento. — Via Giardini (Modena), 15-16 aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

CARLI SASSOE' Luigi di Beniamino e di Cassio Battistina, da Tenda (Cuneo), classe 1922, partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso combattente della lotta di liberazione,

si sacrificava coscientemente impegnandosi da solo in combattimento contro il nemico avanzante, allo scopo di consentire la ritirata dei suoi e lo sgombero dei feriti. — Castellamonte Cuorgnè (Aosta), 30 settembre 1944.

CAPANNACCI Giuseppe di Alessandro e di Franchi Maria, da Villa Collemandina (Lucca), classe 1914, soldato di artiglieria, partigiano combattente. — Capo arma di fucile mitragliatore, già distintosi per coraggiosa attività nella guerra partigiana, impegnava decisamente, a distanza ravvicinata, una colonna motorizzata nemica fortemente scortata e, sostenendo impavido violenta reazione di fuoco, validamente concorreva al fortunato esito del combattimento. — Via Giardini (Modena), 15-16 aprile 1945.

CATTABIANI Giuseppe fu Francesco e di Uccellani Giulietta, da Novellara (Reggio Emilia), classe 1919, partigiano combattente. — Tenace combattente della lotta partigiana si distingueva per alto rendimento assurgendo a posti di responsabilità e di comando. In numerose circostanze e particolarmente nel dicembre 1944 quando, ferito in combattimento, sopra ogni altra considerazione si preoccupava della salvezza dei suoi uomini, dava belle e sicure prove di senso di responsabilità e di coraggio. — Zone di Reggio Emilia e di Varese, settembre 1943-aprile 1945.

COPPO Vincenzo fu Stefano e di Sbarato Giuseppina, da Mombello Monferrato (Alessandria), classe 1913, partigiano combattente. — Nella guerra partigiana si distingueva per attività redditizia e coraggiosa assumendo posti di responsabilità e di comando. Particolari prove di valore forniva durante una riuscita azione di agguato contro elementi autocarrati nemici. — Azzano di San Giorgio (Alessandria), 11 novembre 1944.

MICHELUCCINI Massimiliano di Giuseppe e di Bacci Rosa, da Villa Collemandina (Lucca), classe 1920, sottotenente fanteria, partigiano combattente. — Deciso combattente della lotta di liberazione, dopo aver svolta coraggiosa attività, entrava a far parte di un battaglione di assalto operante nelle retrovie della linea gotica, molto distinguendosi come animatore e come organizzatore e fornendo belle prove di valore in combattimento. — Appennino Tosco-Emiliano, novembre 1944-aprile 1945.

PAGANI Luigi di Carlo e di Lugli Emilia, da Casalgrande (Reggio Emilia), classe 1913, caporal maggiore fanteria, partigiano combattente. — Già distintosi nella lotta di liberazione, entrava a far parte di un battaglione di assalto operante nelle retrovie della linea gotica, facendosi vivamente apprezzare come organizzatore e come animatore e fornendo belle prove di valore in combattimento. — Appennino Emiliano, agosto 1944-aprile 1945.

RIVI Enrico di Sante e di Gianferrari Caterina, da Castellarano (Reggio Emilia), classe 1924, partigiano combattente. — Già distintosi per coraggiosa ed entusiastica dedizione alla lotta partigiana, nel corso di un duro combattimento impegnava decisamente il nemico col fuoco della sua arma automatica sostenendo, impavido, violenta reazione e validamente concorrendo al fortunato esito del combattimento. — Via Giardini (Modena), 18-19 aprile 1945.

CROCE AL VALOR MILITARE

BERTOLANI Lauro di Arturo e di Beggi Francesca, da Reggio Emilia, classe 1925, partigiano combattente. — Valoroso combattente della lotta di liberazione, molto si distingueva come facente parte di un battaglione di assalto operante nelle retrovie della linea gotica, fornendo ripetute e belle prove di cosciente ardimento. — Appennino Emiliano, settembre 1944-aprile 1945.

CAMPANI Giulio di Giovanni e di Campani Brunilde, da Carpineti (Reggio Emilia), classe 1926, partigiano combattente. — Giovane combattente della guerra partigiana, servente di fucile mitragliatore, raggiunta una postazione nemica la manteneva coraggiosamente nonostante la violenta reazione di fuoco, validamente contribuendo al fortunato esito del combattimento. — Montebonello (Modena), 20 aprile 1945.

MAIOLI Giuseppe di Vincenzo e di Aldini Maria, da Casalgrande (Reggio Emilia), classe 1898, partigiano combattente. — Quarantasettenne combattente della lotta di liberazione forniva ripetute e belle prove di tenacia e di coraggio particolarmente distinguendosi nel corso di un duro combattimento nel trarre in salvo, con azione coraggiosa e decisa, il proprio comandante. — Casa Gavattoli (Modena), 21 aprile 1945.

(2046)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 maggio 1951, n. **433**.

Modificazioni dell'art. 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato col regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito, limitatamente alla prima parte, dal seguente:

« La caccia e l'uccellagione sono permesse dalla penultima domenica di agosto al 1° gennaio, salvo le seguenti eccezioni ».

Per conseguenza, nel penultimo comma dello stesso art. 12, le parole « prima domenica di settembre » sono sostituite dalle parole « penultima domenica di agosto ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — SCELBA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 7 giugno 1951, n. **434**.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, concernente revisione del ruolo organico dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 4. — Dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

« Qualora, però, per insufficienza del numero dei concorrenti idonei appartenenti al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero dell'industria e commercio, rimanessero scoperti posti messi a concorso, il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, che abbia conseguito la idoneità nel concorso stesso, può conseguire la nomina ai posti predetti, con collocamento in ruolo dopo l'ultimo dei vincitori, secondo i precedenti commi, purchè con votazione non inferiore allo stesso ».

Art. 4-*bis* (nuovo). — La « Direzione generale del personale e degli affari generali » del Ministero dell'industria e del commercio assume la denominazione di « Direzione generale degli affari generali ».

La « Direzione generale dell'industria e delle miniere » del Ministero predetto assume la denominazione di « Direzione generale della produzione industriale ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1951

EINAUDI

DE GASPERI — TOGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 16 giugno 1951, n. 435.

Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e affitto stipulati con coltivatori diretti, compresi quelli con clausola migliorataria e quelli di mezzadria o colonia mista all'affitto, nonchè le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, sono prorogati a tutta l'annata agraria 1951-1952, considerata come tale anche quella che abbia inizio tra il 1° gennaio ed il 1° marzo 1952, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.

Le disposizioni previste dal comma precedente non si applicano nei confronti dei coltivatori diretti che si trovino nel godimento, quali proprietari enfiteuti o usufruttuari, di altro fondo sufficiente ad assorbire la capacità lavorativa della propria famiglia.

Le disposizioni per l'annata agraria 1949-1950 contenute negli articoli 2 e 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505, e quelle per l'annata agraria 1950-1951 contenute nell'art. 1, commi secondo e terzo, e nei restanti articoli di detta legge, si applicano, con le modificazioni di cui agli articoli successivi, rispettivamente anche per l'annata agraria 1950-1951 e per l'annata agraria 1951-1952, sostituita, per la decorrenza dei termini, la data di entrata in vigore della presente legge alla data prevista dall'art. 4.

Art. 2.

Agli effetti della presente legge il termine del 31 dicembre 1948 contenuto nel comma terzo dell'art. 1 della legge 15 luglio 1950, n. 505, è sostituito con il termine del 31 dicembre 1949.

Art. 3.

La esecuzione delle sentenze di sfratto relative alla annata agraria 1949-1950 rimane sospesa fino alla fine dell'annata agraria corrente.

Art. 4.

Le disposizioni relative all'equo canone sono applicabili anche nel primo anno di locazione.

Art. 5.

L'art. 6 della legge 15 luglio 1950, n. 505, è modificato nel modo seguente: « Su richiesta degli Enti di riforma sono esclusi dalla proroga i contratti di affitto, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione e le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, relativi a terreni sottoposti a procedimento di espropriazione, nei territori determinati dalla legge 12 maggio 1950, n. 230, e dai decreti Presidenziali 7 febbraio 1950, nn. 66, 67, 68, 69 e 70, e 10 aprile 1951, n. 256, emanate in base alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in quelli che fossero in avvenire determinati in base alla medesima legge.

Art. 6.

Alle spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto secondo le norme dell'art. 7 della citata legge 15 luglio 1950, n. 505.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio le occorrenti variazioni.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 16 giugno 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA — PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 gennaio 1951, n. 436.

Autorizzazione all'Accademia di agricoltura di Torino ad acquistare un immobile.

N. 436. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Accademia di agricoltura di Torino viene autorizzata ad acquistare dall'Opera Salesiana delle Missioni, al prezzo di lire 3 milioni, l'immobile sito in Torino, via Andrea Doria n. 10, nel quale la suddetta Accademia ha sede.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 gennaio 1951, n. 437.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico nautico di Trapani.

N. 437. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico nautico di Trapani viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 febbraio 1951, n. 438.

Rettifica della premessa del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, n. 1811, riguardante il premio di studio cav. del Lav. Alberto Garbaccio, istituito presso la Scuola tecnica commerciale « P. Sella » di Mosso Santa Maria.

N. 438. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene rettificata la premessa del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, n. 1811, riguardante il premio di studio cav. del Lav. Alberto Garbaccio, istituito presso la Scuola tecnica commerciale « P. Sella » di Mosso Santa Maria.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte iei conti, addì 13 giugno 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 febbraio 1951, n. 439.

Autorizzazione alla Scuola tecnica commerciale « Pietro Sella » di Mosso Santa Maria ad accettare una donazione.

N. 439. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Scuola tecnica commerciale « Pietro Sellà » di Mosso Santa Maria viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 12.000 disposta al fine della istituzione di un premio di studio intitolato al nome di « Bozzo Vittorio di Giacomo ».

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 marzo 1951, n. 440.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B.M.V. Immacolata di Lourdes, in Conegliano (Treviso).

N. 440. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vittorio Veneto in data 1° settembre 1950, relativo all'erezione della parrocchia della B.M.V. Immacolata di Lourdes, in Conegliano (Treviso); viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa della B.M.V. Immacolata di Lourdes in Conegliano, sede della parrocchia anzidetta, ed il beneficio della parrocchia viene autorizzato ad accettare la donazione disposta dal sac. Carlo De Nardi, consistente in immobili situati in Conegliano, valutati L. 1.500.000.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 aprile 1951, n. 441.

Istituzione di un vice consolato di 1ª categoria in Brisbane e di un vice consolato di 1ª categoria in Perth.

N. 441. Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1951, con il quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito un vice consolato di 1ª categoria in Brisbane, e un vice consolato di 1ª categoria in Perth.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 aprile 1951.

Annullamento della iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato delle unità MTB. 1401 - 1402 e MTG. 1501 - 1502.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1951, registro n. 1 Difesa-Marina, foglio n. 127, concernente iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità varie;

Considerato che nel predetto decreto le unità MTB. 1401 1402 e MTG. 1501 1502 vi furono erroneamente incluse;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1950, di cui alle premesse, è annullato per la parte concernente l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato delle seguenti unità:

MTB. 1401 - 1402 e MTG. 1501 1502.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1951

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1951
Registro Marina n. 6, foglio n. 379.

(3149)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1951.

Accettazione delle dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 27 gennaio 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 1927, n. 40, con il quale il sig. Alberto Ramella fu Edoardo venne riconfermato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 16 dicembre 1950, con la quale il predetto signor Ramella ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio dal 31 dicembre 1950;

Visti i pareri favorevoli, espressi dall'ispettore superiore del Tesoro addetto alla vigilanza governativa della Borsa valori di Milano, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa medesima, per l'accettazione delle dimissioni;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dal 31 dicembre 1950 sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Alberto Ramella fu Edoardo dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1951

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1951
Registro Tesoro n. 9, foglio n. 259. — GRIMALDI

(3079)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1951.

Rimozione dalla carica del sindaco di Zocca (Modena).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In occasione dello sciopero proclamato dalla Camera del lavoro di Modena, in segno di protesta contro il divieto posto dall'autorità di pubblica sicurezza per motivi di ordine pubblico di effettuare pubbliche manifestazioni nella ricorrenza di luttuosi incidenti verificatisi il 9 gennaio 1950, in quel Capoluogo, il sindaco del comune di Zocca, sig. Preci Sisto, assumeva un atteggiamento in aperto contrasto con i fondamentali doveri della carica ricoperta.

In quella circostanza, infatti, nella quale avrebbe dovuto dare, per primo come ufficiale del Governo e Capo della civica amministrazione esempio di moderazione e di rispetto della legalità, il Preci non si peritava di convocare nella sala del Consiglio tutto il personale del Comune per invitarlo a disertare gli uffici, in adesione all'iniziativa di carattere manifestamente politico della suddetta organizzazione sindacale.

Affatto incurante della esigenza di funzionamento dei pubblici servizi, che, effettuandosi lo sciopero in giorno di mercato, era sentita in modo particolare dalla cittadinanza, egli incitava i propri dipendenti ad una totalitaria astensione dal lavoro per l'intera giornata.

Solo in seguito ai rilievi mossigli, al riguardo, dagli stessi impiegati ben più solleciti di lui delle necessità cittadine e dei doveri d'ufficio il Preci si decideva ad accedere alla proposta dei medesimi di limitare lo sciopero alle sole ore pomeridiane.

Poichè, con la sua opera di coazione sul personale dipendente, per indurlo a partecipare ad una manifestazione di partito contro legittime disposizioni dell'autorità governativa, il suddetto amministratore ha dimostrato la più assoluta incomprensione dei doveri della carica, ponendo, altresì, le premesse di gravi turbative dell'ordine pubblico, il Prefetto di Modena, con decreto del 6 aprile scorso, ha disposto la di lui sospensione dalla carica e ne ha proposto poi la rimozione ai sensi dell'art. 149, comma settimo, del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Ravvisandosi, nella specie, gli estremi di cui alla norma citata, è stato predisposto l'unito schema di decreto di rimozione del Preci dalla carica di sindaco di Zocca.

Col decreto stesso che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma viene, altresì, disposta, a norma dell'ottavo comma del citato art. 149, la di lui ineleggibilità per il periodo di tre anni.

Roma, addì 30 maggio 1951

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il sindaco di Zocca (Modena), signor Preci Sisto, è venuto meno ai doveri della carica ricoperta, avendo dato manifesta prova di assoluta incomprensione delle esigenze della collettività amministrata e posto, col suo comportamento fazioso ed intemperante, le premesse di gravi turbative dell'ordine pubblico;

Ritenuto che ricorrono gli estremi di cui all'art. 149, settimo comma, del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale per ordinare la rimozione del predetto amministratore dalla carica;

Visti il testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 ed il relativo regolamento, nonchè il testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il sig. Preci Sisto, sindaco di Zocca (Modena), è rimosso dalla carica e non potrà essere rieletto prima che siano decorsi tre anni dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1951

EINAUDI

SCELBA

(3133)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1951.

Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 21 gennaio 1948, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Mantova;

Vista la nota n. 4437 in data 30 aprile 1951, con la quale l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione di Mantova rappresenta la necessità di modificare la composizione della Commissione predetta in relazione allo stato attuale dell'organizzazione sindacale e comunica, a tal fine, i nominativi designati dalle locali associazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Mantova è ricostituita come segue:

cav. Villani Dante, sig. Mastruzzi Cirillo, dott. Pauletti Giulio e dott. Pavesi Giuseppe, in rappresentanza degli industriali;

signor Lanza Anselmo, signor Tambara Gaetano, cav. Capra Serafino e signor Lei Manlio, in rappresentanza degli impiegati.

Roma, addì 5 giugno 1951

Il Ministro: MARAZZA

(3002)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1951.

Incarico alla Banca nazionale del lavoro di provvedere alla riscossione dell'imposta di soggiorno nei vari Comuni della Repubblica, per il triennio 1951-1953.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 8 e 11 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, relativo all'ordinamento dell'imposta di soggiorno;

Ritenuta la necessità di provvedere per il triennio 1951-53 alla designazione dell'ente incaricato del servizio unitario della riscossione dell'imposta di soggiorno nei vari Comuni della Repubblica a mente del sopracitato regio decreto-legge e di fissare, nello stesso tempo, l'aggio dovuto per l'anno 1951 sull'importo delle riscossioni che saranno effettuate;

Ritenuta l'opportunità di riaffidare l'incarico alla Banca nazionale del lavoro, che per i trienni 1939-1941, 1942-1944, 1945-1947 e 1948-1950 ha svolto tale servizio;

Decreta:

La Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, è incaricata, per il triennio 1951-1953, di provvedere, in conformità e con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, alla riscossione dell'imposta di soggiorno nei vari Comuni della Repubblica in cui il tributo è applicabile.

Sull'importo delle riscossioni dell'anno 1951 sarà dovuto l'aggio nella misura del 14%, salva una diversa misura dell'aggio stesso, da determinarsi qualora, durante l'anno 1951, le aliquote dell'imposta di soggiorno subiscano una variazione.

Roma, addì 6 giugno 1951

p. *Il presidente del Consiglio dei Ministri*
ROMANI

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

(3150)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Caratteristiche della nuova etichetta da apporsi sulle bottiglie dell'acqua oligo-minerale « Orticaia »

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e sanità, n. 553, del 31 maggio 1951, venne autorizzato il sig. Francesco Spillmann, amministratore unico della Società « Sorgente Orticaia », con sede in Montecatini Terme, a servirsi per contrassegnare le bottiglie dell'acqua oligo-minerale « Orticaia » (che sgorga in frazione Pracchia del comune di Pistoia, e venne autorizzata ad essere smerciata in bottiglie con decreto Ministeriale 8 novembre 1926, n. 640) della nuova etichetta che presenta le seguenti caratteristiche:

L'etichetta sarà stampata su carta bianca con fondo verdognolo, avrà forma rettangolare con dimensioni di cm. 19 e mezzo per 9 e mezzo. L'etichetta è divisa in tre rettangoli; il rettangolo centrale è lungo cm. 9 e porta in mezzo la parola « Orticaia », in grossi caratteri verdi listati in nero, su ovale bianco bordeggiato da una linea nera tratteggiata.

Sopra, su fondo verde chiaro ci sono due stemmi, uno crociato, e l'altro a quadri bianchi e neri e la parola « Sorgente ».

Sotto sempre in campo verde si legge « Acqua oligo-minerale — Purissima — Pracchia-Pistoia (Italia). S.R.L. Sorgente Orticaia, sede Montecatini Terme ».

Nel rettangolo di destra largo cm. 5 sono riprodotti i dati dell'analisi chimico-fisica eseguiti il 6 maggio 1951 dal professor Camillo Porlezza, direttore dell'Istituto universitario di chimica di Pisa, e sotto trovasi la frase « Addizionata di acido carbonico puro ».

A sinistra trovansi riprodotto il risultato dell'analisi del prof. G. Bonomini, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Pisa che attesta che l'acqua è batteriologicamente pura; segue la riproduzione di una dichiarazione del prof. Pietro Grocco ed indicazioni circa l'uso terapeutico di tale acqua.

Tale etichetta servirà per contrassegnare le bottiglie da un litro, da due litri, da mezzo litro e da un quarto di litro.

(3084)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un'area di terreno dall'Amministrazione provinciale di Viterbo.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 18 maggio 1951, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dall'Amministrazione provinciale di Viterbo la donazione disposta in proprio favore di mq. 2500 circa di terreno per l'erigenda Casa della Madre e del Bambino.

(3199)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di esecuzione del piano di ricostruzione di Terranuova Bracciolini (Arezzo)

Con decreto Ministeriale 22 aprile 1951, n. 1203, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di Terranuova Bracciolini (Arezzo), approvato con decreto Ministeriale 23 aprile 1949, n. 130, è stato prorogato fino al 23 aprile 1955.

(3165)

Proroga del termine per l'attuazione del piano di ricostruzione di Motta di Livenza (Treviso)

Con decreto Ministeriale 14 giugno 1951, n. 1573, il termine per l'attuazione del piano parziale di ricostruzione di Motta di Livenza (Treviso), approvato con decreto Ministeriale 6 luglio 1949, è prorogato fino al 6 luglio 1955.

(3117)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bitritto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1951, registro n. 19 Interno, foglio n. 316, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bitritto (Bari) di un mutuo di L. 2.315.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3109)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sagrado e frazione Savogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1951, registro n. 19 Interno, foglio n. 321, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sagrado e frazione Savogna (Gorizia) di un mutuo di L. 1.315.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3111)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 139

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 26 giugno 1951

	Dollaro		Dollaro
	—		—
Borsa di Bologna	624,89	Borsa di Palermo	624,85
» Firenze	624,85	» Roma	624,85
» Genova	624,89	» Torino	624,89
» Milano	624,87	» Trieste	624,89
» Napoli	624,85	» Venezia	624,88

Media dei titoli del 26 giugno 1951

Rendita 3,50 % 1906	70,725
Id. 3,50 % 1902	69 —
Id. 3 % lordo	45,80
Id. 5 % 1935	97,15
Redimibile 3,50 % 1934	71,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,975
Id. 5 % 1936	91,50
Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951)	99,425
Id. 5 % convertiti 1951	99,80
Id. 5 % (scadenza 1959)	97,025

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 26 giugno 1951:

1 dollaro U.S.A. . . L. 624,86

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo del popolo, con sede in Pienza, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 giugno 1951, è stato sciolto, ai sensi dello art. 2543 del Codice civile, il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo del popolo, con sede in Pienza, ed è stato nominato commissario il sig. Volpi Lino, domiciliato in Pienza.

(3166)

Scioglimento della Società cooperativa bracciantato agricolo e industriale fra i braccianti di Villa Gavasseto e Sabbione di Reggio Emilia, con sede in Gavasseto di Reggio Emilia, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 giugno 1951, la Società cooperativa bracciantato agricolo e industriale fra i braccianti di Villa Gavasseto e Sabbione del comune di Reggio Emilia, con sede in Villa Gavasseto di Reggio Emilia, costituita con rogito del notaio Giberto Barbieri in data 17 marzo 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il rag. Luciano Musi.

(3169)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno sito in comune di Cancello Arnone (Caserta).

Con decreto interministeriale 26 aprile 1951, n. 195/1386, è stato trasferito dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato un appezzamento di terreno sito in comune di Cancello Arnone (Caserta), riportato in catasto alla partita 43, foglio 22, particelle 163 e 174.

(3138)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario del torrente Ceggio, con sede in Borgo Valsugana (Trento) e nomina della Deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1951, registro n. 5, foglio n. 324, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario del torrente Ceggio, con sede in Borgo Valsugana (Trento) ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'ente nella persona dei signori:

Presidente: Buffa geom. Antonio;
Vice presidente: Tison Fortunato;
Membri: Apolloni comm. Giuseppe; Bellat dott. Agostino; Trontinaghi Lino; Calvan Carlo; Davina Albino.

(3162)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 20 novembre 1950, riguardante la parificazione gerarchica del personale dell'Ente per la colonizzazione della Libia con il personale dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 27 aprile 1951, n. 96, alla pagina 1261, colonna seconda, Gruppo *B*, dopo il grado 8°, relativo ai Segretari Ragionieri, ecc., leggasi, nel mezzo: « Gruppo *C* ».

(3200)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 31 marzo 1948, n. 20409.2/8170, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari;
Visto il decreto 22 settembre 1948, n. 20409.2/11974, con il quale è stato sostituito il vice prefetto dott. Massimo De Santis, con il vice prefetto dott. Gino Romano nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;
Vista la nota del Prefetto di Bari, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire nelle stesse funzioni il vice prefetto dott. Gino Romano;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Gino Romano è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari il vice prefetto ispettore dott. Gino Giardina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 1° giugno 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3033)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 14 luglio 1950, n. 20480.2/10359, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino;
Vista la nota del Prefetto di Torino, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Alessandro Albertengo, deceduto, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Alessandro Albertengo è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino, il vice prefetto dott. Luigi Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 1° giugno 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3034)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 2 agosto 1950, n. 20455.2/9764, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1948;
Visto il telegramma del Prefetto di Perugia, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Agostino Giazzi, collocato a riposo, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Agostino Giazzi è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia, il vice prefetto dott. Gaetano Gozzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 1° giugno 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA.

(3035)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Udine in data 30 dicembre 1949, n. 54450-Vet., col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia; al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1949 è costituita come appresso:

Presidente:

Di Vita prof. dott. Dante, vice prefetto.

Componenti:

Araldo dott. Giuseppe, veterinario provinciale;
Stazzi prof. Pietro, docente di clinica medica veterinaria;
Menzani prof. Cesare, docente di igiene e polizia sanitaria veterinaria;
Della Savia dott. Giovanni, veterinario condotto.

Segretario:

Fasano dott. Nestore.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Udine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 maggio 1951.

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3038)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Macerata in data 31 dicembre 1949, n. 40240, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata è costituita come appresso:

Presidente:
Carattoli dott. Bruno, vice prefetto.

Componenti:
Panichi dott. Giotto, veterinario provinciale;
Basile prof. Celestino, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Vaccari prof. Italo, docente in clinica medica veterinaria;
Baroni dott. Mariano, veterinario condotto.

Segretario:
Meloni dott. Franco.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 maggio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA.

(3039)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Terni al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Terni in data 30 novembre 1949, n. 6096/3, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Terni al 30 novembre 1949 è costituita come appresso:

Presidente:
Castaldi dott. Alberto, vice prefetto.

Componenti:
Scarpellini dott. Mario, veterinario provinciale;
Barboni prof. Elio, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Moretti prof. Bruno, docente in clinica medica veterinaria;
Macellari dott. Aniceto, veterinario condotto.

Segretario:
Portelli dott. Salvatore.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 maggio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA.

(3040)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Pescara in data 12 giugno 1950, n. 8991, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1949 è costituita come appresso:

Presidente:
Serena dott. Raffaele, vice prefetto.

Componenti:
Capociuchi dott. Angelo, veterinario provinciale;
Barbone prof. dott. Elio, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria;
Seren prof. Ennio, docente di clinica medica veterinaria;
Di Matteo dott. Piero, veterinario condotto.

Segretario:
Di Rocco dott. Claudio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 4 giugno 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA.

(3041)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Savona in data 19 dicembre 1950, n. 23370, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia di Savona è costituita come appresso:

Presidente:

But dott. Antonio, vice prefetto.

Componenti:

Caputo dott. Casimiro, medico provinciale;
Varaldo prof. dott. Francesco, primario del civico ospedale San Paolo;
Rolandi Ricci prof. dott. Pompeo, primario del civico ospedale « N.S. Misericordia » di Albenga;
Brandani dott. Gerolamo, medico condotto.

Segretario:

Ferrarini dott. Alberto.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 1° giugno 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA.

(3042)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1947.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Agrigento in data 10 febbraio 1950, n. 790, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1947;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1947, è costituita come appresso:

Presidente:

Di Bona dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:

Siggia dott. Salvatore, medico provinciale;
D'Angelo Montana dott. Giovanni, libero esercente specializzato in ostetricia;
Curaba dott. Francesco, libero esercente specializzato in ostetricia;
Cimino Giacoma, ostetrica condotta.

Segretario:

Cucchiara dott. Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 1° giugno 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3045)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a quattro posti di ispettore aggiunto di 4ª classe (grado 11°, gruppo B) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, di cui due conferibili a periti tecnici industriali e due a ragionieri, che abbiano piena conoscenza della lingua tedesca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886, sull'ordinamento dell'attuale Ispettorato del lavoro, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrale e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, sulla temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;
Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, sulla temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;
Ritenuta l'esigenza del reclutamento, mediante apposito concorso, del personale necessario al funzionamento dello Ispettorato del lavoro di Bolzano sul piano della bilinguità;
Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1950, n. 3842/36435.564;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di ispettore aggiunto di 4ª classe (grado 11°, gruppo *B*) in prova del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, di cui due conferibili a periti tecnici industriali e due a ragionieri e periti commerciali, che abbiano piena conoscenza della lingua tedesca, da assegnarsi a prestare servizio, in prima destinazione, all'Ispettorato del lavoro di Bolzano.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad ispettore aggiunto di 4ª classe (11°-*B*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, senza conseguirvi l'idoneità.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere dalla ammissione al concorso, con decreto non motivato e insindacabile, i candidati per i quali ritenga sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di funzionario dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale del personale e degli affari generali Servizio ispettorato del lavoro entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande dovranno contenere:

a) nome, cognome e paternità del candidato;
b) luogo e data di nascita;
c) domicilio;
d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
e) dichiarazione con la quale il candidato si impegni, in caso di nomina, a raggiungere, quale prima destinazione, la sede di Bolzano;
f) dichiarazione dalla quale risulti se il candidato abbia partecipato a precedenti concorsi dell'Ispettorato del lavoro e nella quale siano indicati, nella ipotesi affermativa, l'anno di partecipazione, il gruppo e il grado dei posti messi a concorso e l'esito ottenuto;
g) elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti *documenti*:

1. Titolo di studio, a seconda del posto al quale l'aspirante chiede di concorrere, e cioè:

a) diploma originale di perito tecnico industriale;

b) diploma originale di ragioniere e perito commerciale.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con una copia autentica del diploma stesso, redatta su carta da bollo da L. 40, con la firma del notaio debitamente legalizzata, ovvero con un certificato su carta da bollo da L. 32, rilasciato dall'Istituto presso il quale il titolo è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°.

I) Tale limite di età è elevato di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militari, anche se amnistiati;

d) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180);

e) per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione (legge 10 ottobre 1950, n. 843);

f) per i mutilati ed invalidi per servizio e per i congiunti dei caduti per servizio (legge 15 luglio 1950, n. 539);

g) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

h) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

II) Il limite massimo di età è aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del punto II) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

In favore di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, il limite massimo di età è elevato a 45 anni; tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali. Si prescinde altresì dalla condizione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 8, quarto comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, nei riguardi del personale civile non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dal primo comma dello stesso articolo.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del Comune di origine, e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o del cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra, per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per i mutilati ed invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali ritenga necessario l'accertamento.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 32, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato, applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

10. I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

11. I candidati dipendenti di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 3 e 8 del presente articolo.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare o per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati o dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella

dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948 n. 137 e 19 marzo n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Or. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e i mutilati ed invalidi per servizio, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato Mod. 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 ovvero dei caduti per servizio, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24, della Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o dei caduti per servizio dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazone speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita di almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 del precedente art. 3 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I concorrenti impiegati non di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 del precedente art. 3, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto diversamente disposto dal precedente art. 3 circa il requisito dell'età.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, i documenti che attestino, nei loro confronti, titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

Art. 7.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorso, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo per la loro validità il disposto dell'art. 5 del presente decreto.

I documenti per i quali l'aspirante intende far riferimento debbono essere elencati nella domanda di ammissione, con la precisazione del concorso per il quale sono stati presentati.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo delle domande al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti — quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato — importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata contenente l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui essi si svolgeranno.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in quattro prove: tre scritte e una orale.

Per i concorrenti ai posti da conferire ai periti tecnici industriali, le prove scritte verteranno sulle seguenti materie;

1) diritto e legislazione del lavoro;
2) tecnologie meccaniche e metallurgiche;
3) tecnologie tessili e del legno.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti altre materie:

4) nozioni di diritto amministrativo;

5) elementi di diritto penale (la legge penale: codice e leggi complementari; la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale; delitti e contravvenzioni; dolo e colpa; le pene: nozioni di pena; pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica Amministrazione);

6) elementi di procedura penale (nozione del processo penale; azione penale; esercizio dell'azione; querela; polizia giudiziaria; sentenza e ordinanze);

7) computisteria;

8) nozioni di statistica metodologica;

9) lingua tedesca, di cui il candidato, attraverso dettatura, traduzione e conversazione, dovrà dare prova di avere ottima conoscenza.

Per i concorrenti ai posti da conferire ai ragionieri e periti commerciali, le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto e legislazione del lavoro;

2) ragioneria e computisteria;

3) nozioni di Economia politica;

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte sulle seguenti altre materie:

4) nozioni di diritto amministrativo;

5) nozioni di diritto commerciale (dei commercianti; delle società commerciali; dei libri di commercio; della cambiale; degli altri titoli di credito; del fallimento);

6) elementi di diritto penale (secondo il programma stabilito per i periti tecnici industriali);

7) elementi di procedura penale (secondo il programma stabilito per i periti tecnici industriali);

8) elementi di merceologia;

9) nozioni di statistica metodologica;

10) lingua tedesca, di cui il candidato, attraverso dettatura, traduzione e conversazione, dovrà dare prova di avere ottima conoscenza.

Art. 10.

Per ciascuna delle prove scritte sono assegnate ai candidati otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media almeno di sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 12.

I vincitori del concorso sia periti industriali che ragionieri e periti commerciali saranno collocati in unica graduatoria, secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva. A parità di punti saranno osservate le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive variazioni.

La nomina dei vincitori ad ispettore aggiunto di 4ª classe dell'Ispettorato del lavoro verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova, i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 11°, gruppo *B*, del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, mentre quelli non riconosciuti idonei saranno licenziati, senza alcun diritto a compenso o indennità.

Art. 13.

I vincitori del presente concorso dovranno, nella prima destinazione, assumere servizio, entro il termine che sarà loro prefisso dall'Amministrazione, all'Ispettorato del lavoro di Bolzano, secondo quanto previsto al precedente art. 1. In difetto, essi saranno dichiarati dimissionari d'ufficio a norma dell'art. 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 14.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) di un ispettore di gruppo *A*, di grado non inferiore al 6°, del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

c) di un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 6°, degli altri ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) di un magistrato della Corte dei conti;

e) di un professore insegnante tecnologia industriale di un Istituto industriale;

f) di un professore insegnante ragioneria in una Università o in un Istituto tecnico superiore;

g) di un professore insegnante la lingua tedesca in una Università della Repubblica.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario di grado non inferiore al 9°, dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1951

Il Ministro: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1951
Registro Lavoro e previdenza, n. 2, *foglio n.* 324. — LAMICELA

(3124)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli ai posti di segretario capo di 1ª classe (grado III) dei comuni di Pordenone (Udine) e di Barletta (Bari); di segretario capo di 2ª classe (grado IV), dei comuni di Arzignano (Vicenza), Codroipo (Udine), Ginosa (Taranto), Massafra (Taranto), Mesola (Ferrara), Codigoro (Ferrara), Comiso (Ragusa) e Agira (Enna).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti vacanti di segretario capo di 1ª classe (grado III) dei comuni di Pordenone (Udine) e Barletta (Bari) di segretario capo di 2ª classe (grado IV) dei comuni di Arzignano (Vicenza), Codroipo (Udine), Ginosa (Taranto), Massafra (Taranto), Mesola (Ferrara), Codigoro (Ferrara), Comiso (Ragusa) e Agira (Enna).

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Provincie;

e) i funzionari dei gruppi *A* e *B* dell'Amministrazione civile dell'interno, i quali tutti abbiano i requisiti e si trovino nelle condizioni prescritte dalla legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale amministrazione civile) non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, le domande in carta da bollo da L. 32, per ognuno dei concorsi, ai quali intendono partecipare,

corredate ognuna di esse della ricevuta di un vaglia postale ovvero di un vaglia cambiario della Banca d'Italia, dell'ammontare di L. 300, intestato al cassiere del Ministero dello interno.

I concorrenti, devono, inoltre accludere alla domanda i documenti che essi ritengano di produrre nel proprio interesse, compresi quelli per le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente documenti e titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale questi erano allegati, unendo però ad ogni domanda gli elenchi completi in carta semplice dei titoli e documenti.

Gli aspiranti di cui alla lettera *e*) art. 2 del presente decreto devono produrre un attestato rilasciato dal Ministero dell'interno, Direzione generale degli affari generali e del personale, dal quale risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) devono produrre:

1) un certificato rilasciato dal sindaco, ovvero dal presidente della Deputazione provinciale e vistato dalla Prefettura dal quale risulti il loro stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio ovvero copia del foglio matricolare.

I vice segretari devono inoltre esibire un certificato da cui risulti che ricoprono un posto di ruolo gerarchicamente superiore a quello dei capi ripartizione e che ad essi spetti per regolamento la effettiva sostituzione del segretario titolare.

I capi ripartizione devono produrre un certificato dal quale risulti la qualifica di capo ripartizione titolare.

A corredo dei suddetti certificati i vice segretari e i capi ripartizione devono produrre altresì copia del regolamento con relativa pianta organica autenticata dalla Prefettura;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di regolare condotta morale e civile;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

6) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, ove occorra.

Quelli indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, sia che vengano presentati per la prima volta, sia se allegati a precedenti domande di concorso.

Roma, addì 19 giugno 1951

Il Ministro: SCELBA

(3178)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso a sessantuno posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo A, grado 11°) riservato al personale non di ruolo in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 11 maggio 1950, n. 3823, con il quale è stato bandito un concorso per esami e titoli a sessantuno posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici (gruppo *A*, grado 11°) riservato al personale non di ruolo di questa Amministrazione;

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1950, n. 5301, col quale il termine per la presentazione delle documentate domande è stato prorogato al 31 dicembre 1950;

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1951, n. 6683, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1951, registro n. 9, foglio n. 19, col quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Ritenuto che, in dipendenza della sopravvenuta indisponibilità di uno dei membri della predetta Commissione come sopra nominata, e precisamente del consigliere di Corte di appello dott. Italo Tavolaro, occorre sostituire lo stesso con altro funzionario di pari grado;

Vista la nota n. 1691/6044 in data 15 maggio 1951 con la quale il Ministero di grazia e giustizia ha designato, in sostituzione del predetto dott. Tavolaro, il consigliere di Corte di appello dott. Carmelo Albanese per la nomina a componente della Commissione esaminatrice dianzi indicata;

Decreta:

Il consigliere di Corte di appello Albanese dott. Carmelo sostituisce il pari grado Tavolaro dott. Italo nelle funzioni di membro della predetta Commissione esaminatrice.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 maggio 1951

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1951
Registro n. 17, *foglio n.* 103. — DEL GOBBO

(3144)

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a centoventisette posti di ingegnere in prova (gruppo A, grado 10°) nel Corpo del genio civile, indetto con decreto Ministeriale 11 maggio 1950.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 11 maggio 1950, n. 3824, con il quale è stato bandito un concorso per esami e titoli a centoventisette posti di ingegnere in prova nel Corpo del genio civile (gruppo *A*, grado 10°) riservato al personale non di ruolo in servizio dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1950, n. 5304, col quale il termine per la presentazione delle documentate domande è stato prorogato al 31 dicembre 1950;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a centoventisette posti di ingegnere in prova, del Corpo del genio civile (gruppo *A*, grado 10°) bandito con il decreto Ministeriale 11 maggio 1950, di cui alle premesse, è composta come segue:

Presidente

Mariani dott. ing. Giuseppe, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Membri effettivi:

De Tullio dott. ing. Ferruccio, ispettore generale del Genio civile;

Natoni dott. ing. Edmondo, ispettore generale del Genio civile;

Giannelli prof. Aristide, ordinario di scienza delle costruzioni;

Nicolosi prof. Giuseppe, ordinario di architettura e composizione architettonica.

Membri aggregati:

Spaziani prof. Guglielmo, ordinario di lingua tedesca;

Gallo prof. Pietro, ordinario di lingua inglese.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal capo sezione amministrativo Smedile dott. Antonio.

Roma, addì 21 maggio 1951

Il Ministro: ALDISIO

(3201)

PREFETTURA DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visti i verbali presentati dalla Commissione giudicatrice del concorso a quindici posti di medico condotto vacanti in provincia di Sassari al 30 novembre 1949, nonchè la risultante graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei;

Ritenuta la regolarità degli atti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con il quale viene approvato il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al concorso bandito in data 30 dicembre 1949 per quindici posti di medico condotto vacanti in provincia di Sassari

1. Corda Agostino	punti	148,25
2. De Martini Vincenzo	»	148,15
3. Lentinu Mario	»	147,50
4. Mazza Paolo	»	143,95
5. Decandia Giovanni Francesco	»	131 —
6. Satta Francesco	»	127,65
7. Rocco Silverio	»	124,25
8. Usai Mario	»	124 —
9. Solinas Luigi	»	117,35
10. Biancu Antonio Giuseppe	»	115 —
11. Cocco Francesco	»	111,40
12. Demartis Ardito	»	107,25
13. Filigheddu Pasquale	»	107,10
14. Busonera Fortunato	»	106,05
15. Chessa Antonio	»	106 —
16. Chessa Antonio Gavino	»	105,85
17. Sanna Comita	»	99,95
18. Dessole Francesco	»	99,75
19. Solinas Antonio	»	99,75
20. Cuguttu Giovanni	»	99,60
21. Gallosti Kramer	»	99,55
22. Ledda Domenico	»	98,95
23. Congiu Giuseppe	»	97,45
24. Pistoia Ugo	»	95,80
25. Marongiu Agostino	»	95,80
26. Carboni Alberto	»	95,05
27. Satta Luigi	»	93,60
28. Delogu Antonio	»	92,275
29. Meloni Vittorio	»	91,95
30. Pirisino Luigi	»	91,85
31. Duce Corrado	»	86 —
32. Masia Nicolino	»	84,65
33. Corda Mario	»	84,45
34. Canalis Alberto	»	83 —
35. Sanna Mario	»	79,60
36. Pinna Luigi	»	79,50
37. Pirisino Giuseppe	punti	76,15
38. Sechi Ottavio	»	74,25
39. Sechi Giovanni Andrea	»	74,25
40. Marongiu Giovanni	»	74,20
41. Balata Antonio	»	74 —
42. Molicotti Marco	»	70,50
43. Mazzocchi Mario	»	70,40
44. Ornano Giuseppe	»	67,25

Il presente decreto verrà pubblicato, a termine di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sassari, addì 7 maggio 1951

Il prefetto: SPECIALE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto il proprio decreto di pari numero in data 7 maggio 1951, con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al concorso bandito in data 30 dicembre 1949 per quindici posti di medico condotto vacanti in provincia di Sassari;

Viste le sedi che i concorrenti hanno indicato in ordine di precedenza nelle rispettive domande;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti idonei al concorso di cui in premessa sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Corda Agostino: Monti;
2) Demartini Vincenzo: Thiesi;
3) Lentinu Mario: Sennori;
4) Mazza Paolo: Oschiri (1ª condotta);
5) Decandia Giovanni Francesco: Tempio (Loiri-Vaccileddi);
6) Satta Francesco: Ittiri (1ª condotta);
7) Rocco Silverio: Santa Teresa;
8) Biancu Antonio Giuseppe: Nughedu San Nicolò;
9) Cocco Francesco: Florinas;
10) Demartis Ardito: Sedini (Codaruina);
11) Filigheddu Pasquale: Siligo;
12) Busonera Fortunato: Pattada;
13) Chessa Antonio: Alà dei Sardi;
14) Chessa Antonio Gavino: Chiaramonti-Perfugas (Erula);
15) Sechi Ottavio (invalido): Ozieri (2ª condotta).

Il presente decreto verrà pubblicato, a termini di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sassari, addì 17 maggio 1951

Il prefetto: SPECIALE

(3188)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.